

Bologna, 18 Gennaio 2022

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

Il D.L. n. 146/2021 (c.d. “Decreto fiscale”), in sede di conversione, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21/12/2021.

Più precisamente, al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’art. 13 del D.L. 146/2021 prevede l’obbligo per il committente di comunicare preventivamente, all’Ispettorato del lavoro competente, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante SMS o per posta elettronica.

Ambito soggettivo

La disposizione riguarda solamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., vale a dire la persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, co. 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Rimangono invece esclusi dalla comunicazione, oltre ai rapporti di natura subordinata:

Art. 2, co. 1, del D. Lgs. n. 81/2015	Le <i>collaborazioni coordinate e continuative</i> , ivi comprese quelle etero-organizzate, già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).
Art. 54-bis, D.L. n.50/2017 (conv. da L. n. 96/2017)	<i>Prestazioni occasionali</i> rispetto alle quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto.
Artt. 2229 e ss. c.c.	<i>Professioni intellettuali</i> oggetto della apposita disciplina e, ingenerale, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. Qualora l’attività effettivamente svolta, tuttavia, non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame.
Art. 27, co. 2-decies, Legge n.233/2021 (di conv. del D.L. 152/2021) che ha modificato art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996)	I <i>rapporti di lavoro</i> intermediati da <i>piattaforma digitale</i> , comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, co. 1, lett. l), del TUIR (es. i riders) rispetto ai quali, dal 1° gennaio 2022, è stata introdotta una speciale disciplina secondo la quale la comunicazione “è

	effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro".
--	---

Tempistiche per l'effettuazione della comunicazione

Si riportano di seguito le tempistiche per l'effettuazione della comunicazione obbligatoria e si evidenzia la retroattività dell'obbligo di comunicazione per talune casistiche.

Termine per effettuazione della comunicazione obbligatoria	
Rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 (data di entrata in vigore dell'obbligo comunicativo) e già cessati all'11/01/2022 (data di pubblicazione della nota n. 29/2022)	Entro il 18/01/2022 (compreso)
Rapporti di lavoro in essere alla data dell'11/01/2022 , a prescindere dal fatto che siano iniziati prima o dopo del 21/12/2021	Entro il 18/01/2022 (compreso)
Rapporti avviati dal 12/01/2022	La comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale eventualmente risultate dalla lettera d'incarico (in analogia con quanto previsto per le prestazioni svolte dai lavoratori intermittenti, la CO verrà considerata tempestiva anche se fatta fino ad un minuto prima dell'inizio della prestazione lavorativa).

Modalità di comunicazione

Il committente ha l'obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato del lavoro, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori mediante SMS o per posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2015 riguardanti le "chiamate" dei lavoratori intermittenti.

In attesa che il Ministero del lavoro provveda ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso per adeguarli alle specifiche necessità di questo nuovo adempimento, la comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali va effettuata, per il momento, esclusivamente attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) appositamente predisposto per ciascun Ispettorato territoriale. Per quanto riguarda, invece, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'invio della CO va effettuato rispettivamente ai seguenti indirizzi PEC: serv.lavoro@pec.provincia.tn.it e Gelselbst.Lavautocc@pec.prov.bz.it.

Per competenza territoriale, la comunicazione va trasmessa all'Ispettorato nel cui ambito provinciale verrà svolta la prestazione lavorativa. Qualora la prestazione venga svolta in più ambiti provinciali, si ritiene che sia sufficiente trasmettere la comunicazione all'Ispettorato ove la prestazione lavorativa verrà svolta in misura prevalente avendo comunque cura di consegnare al lavoratore una copia della CO da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- Dati del committente e del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Sintetica descrizione dell'attività svolta;
- Data di inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- Ammontare del compenso pattuito al momento dell'incarico.

Annullamento della comunicazione

L'annullamento della comunicazione (o la modifica dei dati contenuti nella comunicazione stessa) potrà essere eventualmente effettuata in qualsiasi momento che preceda l'inizio dell'attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non potranno comunque tradursi in una omissione della comunicazione e non andranno, pertanto, sanzionati.

Sanzioni

In caso di violazione dell'obbligo di effettuazione della comunicazione obbligatoria è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è possibile applicare la procedura premiale della diffida prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 124/2004.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Di seguito il Link per accedere alla nota n. 29/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui è disponibile l'elenco completo degli indirizzi di posta elettronica a cui inviare la comunicazione:
<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf>

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati